

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 3090, 134, 576 e 866-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE BESOSTRI)

Comunicata alla Presidenza il 16 settembre 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
e successive modificazioni (n. 3090)

d'iniziativa dei deputati GASPERONI, SBARBATI, ABBATE,
AMATO, BURANI PROCACCINI, CARBONI, CESETTI, COSTA,
D'IPPOLITO, DELBONO, DELFINO Leone, DOMENICI,
FOLENA, FRAGALÀ, FUMAGALLI Marco, GARRA,
GERARDINI, GIACCO, INNOCENTI, LAMACCHIA, LANDI,
LENTO, LOMBARDI, LUCCHESI, MALAGNINO,
MANGIACAVALLO, MARINACCI, MOLINARI, NESI, NIEDDA,
OLIVIERI, POSSA, ROTUNDO, SANZA, SCAJOLA, SCRIVANI
e VENETO Gaetano

(V. Stampato Camera n. 1551)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 febbraio 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 febbraio 1998*

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16,
in materia di sospensione e decadenza degli amministratori
locali (n. 134)

d'iniziativa del senatore MARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996
—————

Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in
materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (n. 576)

**d'iniziativa dei senatori UCCHIELLI, CALVI, BATTAFARANO
e FERRANTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1996
—————

Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di
elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (n. 866)

d'iniziativa dei senatori DIANA Lino, FOLLIERI e PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1996
—————

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 3090*
—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Testo dei disegni di legge:		
– n. 3090, approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	»	6
– n. 134, d’iniziativa del senatore Marini	»	9
– n. 576, d’iniziativa dei senatori Uchielli ed altri ..	»	10
– n. 866, d’iniziativa dei senatori Diana Lino ed altri	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - L'esame del testo approvato dalla Camera dei deputati è stato particolarmente accurato, come risulta dalla discussione svolta in Commissione, fondata su una ricerca critica e priva di pregiudizi, al fine di individuare soluzioni normative coerenti con la duplice esigenza di garantire i diritti di elettorato passivo e di nomina a cariche pubbliche e l'integrità etica degli organi elettivi e degli altri organi di responsabilità pubblica degli enti territoriali.

Di conseguenza, la Commissione propone di confermare il testo della Camera dei deputati nelle ipotesi enumerate al comma 1 in riferimento ai casi di ineleggibilità. Quanto al comma 2, concernente l'equiparazione tra sentenza di condanna e applicazione della pena su richiesta, il dibattito è stato molto ampio e si è concluso nel senso di rimettere all'Assemblea una valutazione di merito circa l'opportunità o meno di stabilire espressamente l'equivalenza dei due casi ai fini dell'ineleggibilità. Sulla questione convergono valutazioni differenti: da un lato l'orientamento ad ampliare l'uso dei riti alternativi, tra cui il cosiddetto patteggiamento, che potrebbe essere disincentivato dalle conseguenze negative di una completa equiparazione a sentenze di condanna, dall'altro l'obiettivo allarme sociale provocato dalla circostanza che pubbliche funzioni siano ricoperte da chi abbia accettato una composizione del processo attraverso una pena concordata. Al momento, si è ritenuto di dare prevalenza al secondo aspetto, pur auspicando che in sede di riforma dell'istituto processuale si regolino in modo uniforme le conseguenze. In ogni caso dovranno essere ben chiare le conseguenze del patteggiamento per quanto riguarda gli amministratori locali poichè in proposito si sono avute decisioni contrastanti, in seguito alle

quali per alcuni si è pronunciata la decadenza e per altri no.

Nel comma 3, in tema di sospensione dalla carica, si propongono invece alcune modifiche e integrazioni: esclusa l'ipotesi di comprendere anche i delitti di peculato, dapprima presa in considerazione, la Commissione ritiene di non confermare la rilevanza dei casi di cui alla lettera c) del testo pervenuto dalla Camera dei deputati (pluralità di condanne in primo grado, ciascuna per almeno due anni di reclusione, per delitti non colposi), mentre propone di inserire il caso delle misure di prevenzione, non definitivamente applicate, disposte per il sospetto di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso. Si propone, inoltre, una norma diretta a garantire la funzionalità degli organi collegiali, che esclude i soggetti sospesi dal computo per la verifica del numero legale e per la determinazione di *quorum* o maggioranze qualificate. Nella scelta di non includere il peculato vi sono state due considerazioni, una di ordine particolare e l'altra di ordine generale. Si trattava di modificare il meno possibile il testo della Camera per facilitare l'approvazione in terza lettura di un provvedimento estremamente atteso dagli amministratori locali. Ma soprattutto occorre evitare che a causa dell'intollerabile lentezza del nostro sistema giudiziario siano violati in concreto i principi costituzionali di non colpevolezza fino a condanna definitiva e del diritto di accesso alle cariche elettive. È intollerabile che per i tempi della giustizia amministratori eleggibili ed eletti non possano esercitare il mandato a causa di una sospensione, che spesso di fatto supera la durata del mandato stesso, traducendosi quindi in una ineleggibilità non prevista dalla legge. L'istituto della sospensione appare opportuno, ma per la sua natura di

provvedimento interinale dovrebbe avere durata certa e limitata nel tempo.

Quanto al comma 4, la Commissione ne propone lo stralcio poichè la materia è stata successivamente definita, dalla stessa Camera dei deputati, in un contesto normativo apposito, che ha dato luogo al disegno di legge n. 3285 («Norme sul rapporto tra pro-

cedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche»), attualmente in corso di trattazione da parte della stessa Commissione affari costituzionali del Senato.

BESOSTRI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE N. 3090

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: «, anche non definitiva,» sono sostituite dalla seguente: «definitiva»; e le parole: «l'uso o il trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione»;

b) alla lettera b), le parole: «, anche non definitiva,» sono sostituite dalla seguente: «definitiva»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b)»;

d) alla lettera d), le parole: «, per lo stesso fatto,» e le parole: «o con sentenza di primo grado, confermata in appello,» sono soppresse;

e) la lettera e) è abrogata;

f) alla lettera f), le parole: «anche se con provvedimento non definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento definitivo».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e suc-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

cessive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».

3. Al comma 4-*bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, **il primo periodo** è sostituito dal seguente: «Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: *a*) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera *a*), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale; *b*) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; *c*) coloro che hanno riportato più condanne in primo grado, ciascuna delle quali alla pena della reclusione non inferiore a due anni, per delitti non colposi».

4. Al comma 4-*septies* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Si fa luogo alla immediata sospensione del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti indicati nel comma 1, qualora nei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. **Il** comma 4-*bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: *a*) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera *a*), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale; *b*) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; *c*) coloro **nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata».**

4. *Proposta di stralcio*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

confronti di tale personale: *a)* sia stata pronunciata sentenza non definitiva di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera *a)*, o per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale; *b)* sia stata pronunciata una condanna con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; *c)* siano state pronunciate più condanne in primo grado, ciascuna delle quali alla pena della reclusione non inferiore a due anni, per delitti non colposi».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

DISEGNO DI LEGGE N. 134

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MARINI

Art. 1.

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituita dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, è abrogata.

DISEGNO DI LEGGE N. 576

D'INIZIATIVA DEI SENATORI UCCHIELLI
ED ALTRI

Art. 1.

*(Modifica del comma 1, dell'articolo 15
della legge 19 marzo 1990, n. 55)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, diverso da quelli indicati alla lettera *b)*, sempre che la pena inflitta sia superiore a sei mesi di reclusione».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e si applica agli eletti in carica, nonchè ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE N. 866

D'INIZIATIVA DEI SENATORI DIANA LINO
ED ALTRI

Art. 1.

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, è sostituita dalla seguente:

«*c*) coloro che sono stati condannati, con sentenza definitiva, alla pena della reclusione di durata superiore a sei mesi, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera *b*);».

